

CENTRO DI MEDICINA OCCUPAZIONALE  
Dott. Nicola RINALDI Medico chirurgo  
Specialista in Medicina del lavoro  
Studio P.zza Molise,11/c , Campobasso  
Cell. 338 6289195  
Tel. Fax. 0874-482380 E-mail nic.rinaldi@libero.it

---



Spett.le  
ARSARP  
Campobasso

oggetto :PREVENTIVO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ERBORICOLTORI

#### normativa di riferimento

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### Art.25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di

esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicitá' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art.41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicitá' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicitá' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicitá' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;

- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;

- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneita';
- b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneita' temporanea;
- d) inidoneita' permanente.

## Art.28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.

### VISITE MEDICHE

- Visite d' idoneità per i lavoratori
- visite periodiche di controllo per i dipendenti (VDT - previste dalla normativa art. 176 D.L. 81 /08 )

### ESAMI STRUMENTALI :

- CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO ( ALLEGATO 3A DL 81/08)
- CONTROLLO MUSCOLO - SCHELETRICO
- SPIROMETERIA
- AUDIOMETRIA
- ECG
- 

### ESAMI DA FARE ALL'ESTERNO ( A CARICO DEL DATORE DI LAVORO )

- **EVENTUALI CONSULENZE SPECIALISTICHE RITENUTE NECESSARIE**
- 

### VISITE AI LUOGHI DI LAVORO

Viste durante l'anno almeno 1 volte all'anno in collaborazione del servizio di prevenzione e protezione e stesura di verbale congiunto.  
Art. 25 DL. 81/08

### FORMAZIONE E INFORMAZIONE

1. art 25 DL 81/08 D.M. 388/03
2. riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (annuale ) art. 35 DL 81/08.

COSTO CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE  
IN CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL'ENTE (NUMERO DI DIPENDENTI, LUOGHI DI LAVORO ECT.)

COSTO CONVENZIONE ANNUA

)  
nomina medico competente, elaborazione piano di sorveglianza sanitaria attività di consulenza di sicurezza sul lavoro, igiene del lavoro ed industriale, formazione alla sicurezza, aspetti medico legali.  
( art. 25 tutti i commi )

a lavoratore

DESCR. PRESTAZIONE	DESCR. PRESTAZIONE	DESCR. PRESTAZIONE	DESCR. PRESTAZIONE	TOTALE
ita M. C.- cart. risc	E.C.G.	audiometria	SPIROMETRIA	EURO
€ 37,50	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 82,50

- AL LORDO DELL'IRPEF E DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
- LE PRESTAZIONE SONO ESENTI IVA AI SENSI DELLA LEGGE 133/99

Campobasso 08/11/2017

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. NICOLA RINALDI  
Medico Chirurgo  
Specialista Medicina del Lavoro  
Via S. Antonio dei Lezzani, 14/B  
Tel. 339.6289196 - 0874.462380  
CAMPOBASSO - e-mail: nicola.rinaldi@libero.it